

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA
I COMUNI DI RANDAZZO E MALETTO**

L'anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di _____

TRA

il comune di Randazzo, con sede in Randazzo (CT), piazza Municipio n. 1, legalmente rappresentato dal proprio Sindaco *pro tempore* Francesco Giovanni Emanuele Sgroi, nato a Catania il 16 ottobre 1970, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto ente, da una parte,

E

il comune di Maletto, con sede in Maletto (CT), via Umberto, n. 1/a, legalmente rappresentato dal proprio Sindaco *pro tempore* Arch. Giuseppe Capizzi, nato a Bronte il 3 luglio 1987, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto ente, da una parte,

PREMESSO

- che l'art. 30 del d. lgs. 20 agosto 2000, n. 267, consente ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del d. lgs. 20 agosto 2000, n. 267, riconosce espressamente ai comuni la facoltà di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;
- che l'art. 10 del d. p. r. 4 dicembre 1997, n. 465, dispone che le convenzioni stipulate fra comuni per l'ufficio di segreteria comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e i reciproci obblighi e garanzie;
- che con delibera n. 150 del 15 luglio 1999 il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- che con le delibere nn. 135 del 25 maggio 2000 e 164 del 27 luglio 2000 il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione e allo scioglimento delle convenzioni medesime;

- che, in particolare, con delibera n. 113 del 2 maggio 2001 il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha fornito un'interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- che la scelta di convenzionare l'ufficio di segreteria comunale mira a rendere efficienti ed efficaci tutti i servizi resi dai comuni, abbattendo al contempo i relativi costi gestionali;
- che con delibera n. del del consiglio comunale di Randazzo si è proceduto ad approvare un nuovo schema di convenzione inerente alla summenzionata sede di segreteria convenzionata;
- che con delibera n. del del consiglio comunale di Maletto si è proceduto ad approvare un nuovo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura, redatta in doppio originale, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1. OGGETTO E SCOPO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

I comuni di Randazzo e Maletto, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 30 e 98, comma 3, d. lgs. 20 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi dell'art. 10 del d. p. r. 4 dicembre 1997, n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire in modo coordinato e in forma associata il servizio di segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico segretario comunale per l'espletamento di funzioni che sono attribuite al medesimo da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari ovvero da provvedimenti dei Sindaci o da altri atti equivalenti, anche nell'ottica di ottenere un risparmio della spesa pubblica.

ART. 2. COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il comune capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene concordemente individuato nel comune di Randazzo, presso il quale viene fissata la sede dell'ufficio di segreteria convenzionata.

ART. 3. PROCEDURA PER LA NOMINA E PER LA REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del comune di Randazzo competono la nomina e la revoca del segretario comunale in conformità a quanto previsto dagli artt. 99 e 100 del d. lgs. 20 agosto 2000, n. 267, nonché dall'art. 15 del d. p. r. 4 dicembre 1997, n. 465. La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del comune di Maletto.

Il segretario comunale titolare della segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, del d. p. r. 4 dicembre 1997, n. 465, sarà curata dall'ente interessato; in tal caso, il Sindaco del comune non ricoprente il ruolo di capo convenzione, espletata la procedura di cui al presente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco del comune capo convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura. Si osservano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4. RAPPORTO DI LAVORO

Il segretario comunale instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei comuni di Randazzo e di Maletto.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco e dai competenti uffici del comune capo convenzione. Competerà, pertanto, al Sindaco del comune di Randazzo l'adozione di tutti gli atti concernenti istituti giuridici, come i congedi ordinari e straordinari, oltre che la cura di tutti i rapporti con la Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Sicilia. Il Sindaco del comune di Randazzo, in accordo con il Sindaco del comune di Maletto, provvederà altresì ai provvedimenti aventi ad oggetto:

- la richiesta di un segretario supplente nei casi di impedimento o di assenza del segretario titolare;
- il rilascio dell'autorizzazione in favore del segretario comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

ART. 5. MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO

Le prestazioni lavorative del segretario comunale sono articolate in modo tale da assicurare presso ciascun comune il corretto funzionamento del relativo servizio. Più precisamente l'orario di lavoro settimanale del segretario, complessivamente pari a 36 ore, sarà suddiviso nel modo che segue: il segretario comunale prescelto garantirà la propria presenza in servizio presso il comune di Randazzo per il 60% del proprio orario settimanale di lavoro -di regola nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì- e presso il comune di Maletto per il rimanente 40% -di regola nelle giornate di martedì e venerdì. Le giornate come sopra indicate potranno subire variazioni in virtù di differenti determinazioni adottate concordemente dai Sindaci dei due enti.

La partecipazione del segretario comunale alle riunioni degli organi collegiali di ciascun ente sarà concordata dalle Amministrazioni con il segretario medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti e delle relative scadenze fissate dalla legge o dai regolamenti.

ART. 6. FORME DI CONSULTAZIONE

Ogniquale volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, i Sindaci degli enti convenzionati sono tenuti a consultarsi. Tale consultazione, di cui dovrà essere redatto idoneo verbale scritto, è obbligatoria nel caso di nomina e revoca del segretario comunale, di determinazione di nuove modalità di espletamento del servizio ovvero di non conferma nel caso di mutamento dell'amministrazione.

ART. 7. TRATTAMENTO ECONOMICO. RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Per l'espletamento delle prestazioni professionali rese presso i comuni di Randazzo e di Maletto, al segretario comunale spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dai contratti collettivi nazionali di riferimento, graverà su ciascun comune convenzionato sulla base delle percentuali indicate nell'art. 5 della presente convenzione, ovvero sul comune di Randazzo in ragione del 60% e sul comune di Maletto in ragione del 40%.

Il comune di Randazzo, fungendo anche da sostituto d'imposta, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale, delle contribuzioni dovute ad enti previdenziali ed assistenziali e delle spese che saranno dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del segretario comunale titolare, obbligandosi a garantire la continuità dei pagamenti in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione.

Il comune di Randazzo iscriverà nel proprio bilancio, nella parte uscita, tutte le spese da corrispondere a favore del segretario comunale e, con cadenza mensile, provvederà a richiedere il rimborso di quelle sostenute per conto del comune di Maletto, che quest'ultimo ente provvederà ad iscrivere in bilancio, nella parte entrata. Il comune di Maletto si impegna a corrispondere al comune di Randazzo, entro e non oltre trenta giorni da ciascuna richiesta di rimborso, le competenze economiche spettanti al segretario ed anticipate dal comune capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento delle quote da rimborsare, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al comune capo convenzione entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Tutte le divergenze che dovessero sorgere in merito al riparto e al pagamento delle spese in favore del segretario comunale saranno risolte d'intesa tra i Sindaci dei comuni interessati, sentita previamente la Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Sicilia.

Non sono soggetti a ripartizione e rimangono a carico di ciascun comune i seguenti corrispettivi: le spese per i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale con caratteristiche tipologiche riferibili esclusivamente ad uno solo dei comuni convenzionati; l'eventuale indennità di responsabilità; l'eventuale indennità di risultato; l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione; le spese di missione o di

trasferta effettuate dal segretario per conto di ogni singolo comune; i buoni pasto spettanti al segretario nelle giornate lavorative in cui effettua il rientro pomeridiano; il rimborso spese viaggio per il raggiungimento delle sedi comunali.

In questo ultimo senso si precisa che il rimborso delle spese di viaggio da corrispondere al segretario comunale sarà pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro. Il rimborso attribuibile riguarderà esclusivamente gli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione avvenuti nell'arco di un'unica giornata e a tal uopo si terrà conto del tragitto più breve, comprendendo anche il viaggio di ritorno. Al fine di ottenere un'economia di spesa ed una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, il segretario comunale viene espressamente autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo, non essendo i due comuni convenzionati agevolmente raggiungibili con l'impiego di mezzi di trasporto pubblico. Le spese di viaggio sostenute dal segretario comunale saranno rimborsate solo dietro presentazione di apposita richiesta corredata da idonea documentazione.

I diritti di segreteria spettanti al segretario comunale per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del r. d. 4 febbraio 1915, n. 148, nonché di cui all'art. 97, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i comuni degli atti rogati dal segretario comunale, nell'intesa che i medesimi non dovranno complessivamente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento, così come previsto dalla legge.

Fatti salvi gli eventuali miglioramenti economici previsti nella contrattazione collettiva futura, la misura della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare della sede convenzionata viene transitoriamente fissata per l'importo pari al 25% del trattamento economico annuo in godimento.

ART. 8. DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambi i Sindaci dei comuni convenzionati e avrà durata a tempo indeterminato.

La presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per coincidente volontà dei comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita di comune accordo.

Ciascuno dei comuni convenzionati potrà comunque recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa all'altro ente. In questo caso la convenzione di segreteria andrà a cessare decorsi novanta giorni dalla comunicazione, da trasmettere tramite posta elettronica certificata od altro sistema equivalente, della delibera di avvenuto recesso da parte del comune recedente all'altro ente.

Ai sensi della delibera n. 150 del 15 luglio 1999 del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, si precisa che, in caso di scioglimento concordato della convenzione o di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni in convenzione, il segretario titolare della stessa continuerà a prestare servizio unicamente presso il comune di Randazzo.

ART. 9. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLA PREFETTURA DI PALERMO

Ai sensi dell'art. 10 del d. p. r. 4 dicembre 1997, n. 465, la presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei consigli comunali dei comuni di Randazzo e di Maletto, verrà inviata, a cura del comune di Randazzo, alla Prefettura di Palermo - Ufficio Territoriale del Governo – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Sicilia.

Tutti gli atti relativi alla modifica della presente convenzione o al suo scioglimento, nonché al recesso unilaterale, saranno trasmessi, sempre a cura del comune di Randazzo, alla Prefettura di Palermo - Ufficio Territoriale del Governo – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Sicilia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 10. NORMA DI CHIUSURA.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e alle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI RANDAZZO SGROI FRANCESCO GIOVANNI EMANUELE

IL SINDACO DEL COMUNE DI MALETTO ARCH. GIUSEPPE CAPIZZI